

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2139-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 26 luglio 1962*

*(V. Stampati nn. 1621, 2122, 3070)*

*modificato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 13 settembre 1962*

*modificato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 3 ottobre 1962 (V. Stampati nn. 1621, 2122, 3070-B)*

**d'iniziativa dei deputati GENNAI TONIETTI Erisia; FORNALE, FERRARI Giovanni, SORGI, COLLESELLI; ANGELINI Ludovico, MONTANARI Otello, Barbieri, SANTARELLI Ezio, RE Giuseppina, MESSINETTI, BORELLINI Gina e CERRETI Giulio**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 ottobre 1962*

Sospensione dei termini di cessazione dal servizio, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a favore dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Sospensione dei termini di cessazione del servizio, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a favore dei primari, aiuti ed assistenti ospedalieri**

Art. 1.

I sanitari e le ostetriche ospedalieri in servizio di ruolo, che siano scaduti per superamento dei limiti di età o dei periodi del servizio di ruolo previsti dalle disposi-

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Sospensione dei termini di cessazione dal servizio, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a favore dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri**

Art. 1.

I sanitari e le ostetriche ospedalieri già in servizio di ruolo, che siano scaduti per superamento dei limiti di età o dei periodi del servizio di ruolo previsti dalle disposi-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

zioni vigenti e che, avendo continuato a prestare ininterrotto servizio, sono ancora in attività presso gli stessi ospedali, nonchè i sanitari e le ostetriche ospedalieri che scadranno dopo la data di pubblicazione della presente legge, sono mantenuti nell'incarico fino alla emanazione di nuove norme legislative in merito ai limiti per la cessazione dal servizio e comunque non oltre il 30 giugno 1963.

Art. 2.

In relazione al periodo anzidetto sono elevati, in misura corrispondente, i limiti di età per l'ammissione ai concorsi che verranno banditi in tempo successivo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

zioni vigenti e che, avendo continuato a prestare ininterrotto servizio, sono ancora in attività presso gli stessi ospedali, nonchè i sanitari e le ostetriche ospedalieri che scadranno dopo la data di pubblicazione della presente legge, sono mantenuti nell'incarico fino alla emanazione di nuove norme legislative in merito ai limiti per la cessazione dal servizio e comunque non oltre il 30 giugno 1963.

Art. 2.

I sanitari che, per particolari disposizioni legislative o per qualsiasi motivo sono trattenuti in servizio fino al 70° anno di età, in nessun caso potranno essere mantenuti oltre tale limite, neppure come incaricati.

Sono, inoltre, esclusi dalla sospensiva, di cui all'articolo 1, i sanitari che occupino posti per i quali alla data di pubblicazione della presente legge siano stati espletati i relativi concorsi.

Art. 3.

In relazione al periodo anzidetto sono elevati, in misura corrispondente, i limiti di età per l'ammissione ai concorsi che verranno banditi in tempo successivo alla pubblicazione della presente legge.